




comune di trieste



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI COMUNALI PER ANZIANI E PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 3 marzo 2025.

Sommario

.....	1
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI COMUNALI PER ANZIANI E PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	1
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. Oggetto	4
Art. 2. Destinatari	4
TITOLO II – ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI COMUNALI.....	5
Art. 3. Presa in carico e modalità di presentazione della domanda.....	5
Art. 4. Istruttoria.....	7
Art. 5. Modalità di accesso ai servizi residenziali e lista d'attesa	8
Art.6. Procedure d'ingresso e modalità di scorrimento della lista d'attesa	9
Art. 7. Ammissioni urgenti	10
Art. 8. Compartecipazione ai costi da parte degli utenti	11
Art. 8 bis. Quota minima di autosufficienza economica	12
Art. 9. Aggiornamento della quota di compartecipazione	13
Art. 10. Casi particolari di deroga al sistema di calcolo della quota di compartecipazione	14
Art. 10 bis. Erronea applicazione della quota di compartecipazione per fatti imputabili all'utente	15
TITOLO III CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON COMUNALI	15
Art. 11. Requisiti e modalità di presentazione della domanda	15
Art. 12. Istruttoria.....	17

Art. 13. Misura del contributo	18
Art. 14. Concessione, decorrenza ed erogazione del contributo.....	19
Art. 15. Aggiornamento del contributo	20
Art. 16. Casi particolari di deroga al sistema di calcolo del contributo.....	22
Art. 17. Obblighi dell'utente beneficiario di contributo ai fini del pagamento della retta di ospitalità a suo carico.....	22
Art. 18. Lista d'attesa.....	22
Art. 19. Contributi indebitamente percepiti	23
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI.....	23
Art. 20. Disposizioni transitorie e finali.....	23
LEGENDA.....	25

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) l'accesso ai servizi residenziali per anziani erogati in maniera stabile e continuativa dalle strutture comunali;
- b) la compartecipazione al costo dei servizi residenziali per anziani comunali;
- c) la concessione e l'erogazione di contributi finalizzati all'integrazione della retta alle persone anziane non autosufficienti e ad esse assimilate che fruiscono o intendono fruire in maniera stabile e continuativa di servizi residenziali per anziani erogati da strutture autorizzate ai sensi del DPR n. 144/2015 o da strutture operanti fuori Regione autorizzate in base ai rispettivi ordinamenti e che non sono in grado di provvedere alla copertura integrale o parziale della relativa retta di ricovero.

Art. 2. Destinatari

1. Gli interventi di cui al presente regolamento sono rivolti:

- a) alle persone di età maggiore o uguale a sessantacinque anni per le quali sia stata accertata l'impossibilità di permanere nell'ambito familiare e di usufruire di servizi alternativi al ricovero;
- b) alle persone con meno di sessantacinque anni con condizioni psico-fisiche assimilabili a quelle geriatriche per le quali non sussistono sul territorio altre modalità di assistenza adeguate.

2. Hanno titolo a usufruire delle prestazioni di cui ai Titoli II e III del presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti in tempo previsti nel bilancio annuale, le persone di cui al precedente comma 1 che risultino essere:

- a) residenti da almeno 2 anni nel Comune di Trieste o che abbiano avuto l'ultima residenza anagrafica nel Comune prima dell'inserimento in struttura;
- b) in una condizione di non autosufficienza attestata con il sistema di valutazione multidimensionale di cui alle deliberazioni della Giunta regionale di attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale 10/1998 (d'ora in poi Scheda Val.Graf).

TITOLO II – ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI COMUNALI

Art. 3. Presa in carico e modalità di presentazione della domanda

1. L'accesso ai servizi residenziali per anziani erogati dalle strutture comunali prevede l'attivazione di un percorso di valutazione dei bisogni e del contesto sociosanitario e relazionale della persona a cura dell'assistente sociale.
2. Per attivare il percorso di valutazione di cui al comma 1, l'utente, un suo familiare o il suo legale rappresentate ne rappresenta i bisogni assistenziali al Servizio sociale del Comune.
3. Al fine di garantire l'appropriatezza degli accoglimenti, l'accesso alle residenze per anziani avviene previa valutazione del bisogno delle persone da accogliere, attraverso l'utilizzo del sistema di valutazione multidimensionale - Scheda Val.Graf.
4. A partire dall'analisi condivisa dei bisogni e delle risorse della persona e del suo contesto socio-relazionale viene elaborato il progetto personalizzato che può prevedere l'attivazione di diversi servizi, tra cui anche l'inserimento in una struttura residenziale.
5. Il Comune di Trieste si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero stabile di persone in strutture residenziali a ciclo continuativo, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita familiare e domestico.

6. La condizione di inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo è subordinata alla previa verifica dello stato di necessità.

7. Quando la progettazione è orientata all'ingresso in una struttura residenziale, l'interessato o il legale rappresentante presenta la domanda di accesso, redatta sul modulo appositamente predisposto, contenente le informazioni di cui al comma 8 e corredata dalla documentazione di cui al comma 9, per il tramite dell'assistente sociale, all'Ufficio accoglimenti del Dipartimento servizi e politiche sociali.

8. La domanda per l'accesso ai servizi residenziali per anziani erogati dalle strutture comunali deve contenere le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi della persona ed eventualmente del suo legale rappresentante;
- b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000 attestante lo stato di famiglia, il valore ISEE sociosanitario per prestazioni residenziali se presente o l'impegno a presentarlo prima dell'accesso in struttura o di aver avviato le procedure per ottenerlo.

9. La domanda di accesso ai servizi residenziali per anziani erogati dalle strutture comunali è corredata dai seguenti documenti:

- a) il parere tecnico dell'assistente sociale formulato su supporto informatico in cui vanno evidenziati prioritariamente la situazione della rete familiare e i fattori abitativi e ambientali di cui all'art. 5;
- b) la copia del documento d'identità;
- c) la scheda di valutazione del bisogno della persona Scheda Val.Graf, con data non precedente a sei mesi;
- d) la documentazione relativa all'invalidità civile;

- e) la documentazione comprovante l'esistenza di poteri rappresentativi se la domanda è presentata da un rappresentante legale;
- f) ogni altro documento e informazione utili a rappresentare la situazione concreta.

Art. 4. Istruttoria

1. L'ufficio competente effettua il controllo sulla regolarità e completezza dell'istanza e della documentazione trasmessa.
2. In caso di istruttoria con esito positivo, l'ufficio competente:
 - a) in presenza di un posto letto disponibile per il profilo e la tipologia procede secondo quanto disposto dall'articolo 6;
 - b) in mancanza di un posto letto disponibile per il profilo e la tipologia, provvede all'inserimento del nominativo della persona nella lista d'attesa di cui all'art. 5 e ne dà comunicazione al soggetto interessato.
3. Qualora la domanda presentata risulti non completa o non corretta, l'ufficio competente procede a richiedere integrazioni fissando un termine non superiore a 30 giorni per l'acquisizione di documentazione integrativa o sostitutiva.
4. In assenza di riscontro o qualora le integrazioni richieste non risultino idonee, l'ufficio competente rigetta la domanda, previa comunicazione al soggetto interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.
5. Il procedimento si conclude entro il termine di 80 giorni dalla presentazione della domanda di cui all'articolo 3.

Art. 5. Modalità di accesso ai servizi residenziali e lista d'attesa

1. L'accesso ai servizi residenziali per anziani erogati dalle strutture comunali è disposto previa verifica della disponibilità del posto letto per il profilo di bisogno e la tipologia richiesta.

2. Il posto letto per il profilo di bisogno della persona interessata, il nominativo della stessa è inserito nella lista d'attesa del profilo di bisogno di riferimento e della tipologia, predisposta sulla base dei seguenti criteri:

- b) attribuzione di punti 0,1 per ogni anno compiuto di età;
- c) attribuzione di punti 0,1 per ogni anno di residenza presso il Comune di Trieste;
- d) attribuzione di punti 30 per assenza di rete familiare di supporto, per tale dovendosi intendere:
 - i. mancanza del coniuge e di figli o concreta e comprovata assenza di rete familiare;
 - ii. presenza del solo coniuge disabile o non autosufficiente o parzialmente non autosufficiente o di età maggiore di 80 anni;
 - iii. presenza del solo figlio disabile o non autosufficiente;
 - iv. nucleo multiproblematico seguito dai servizi;
- e) attribuzione di punti 30 per coniuge già accolto presso la struttura;
- f) attribuzione di punti 5 se la rete familiare di supporto è formata solo dal coniuge;
- g) attribuzione di punti 5 nel caso in cui i soggetti della rete familiare di supporto abbiano un'età maggiore o uguale a 65 anni;
- h) attribuzione di punti 30 in presenza di abitazione inadeguata su valutazione del Servizio Sociale effettuata sulla base di elementi o parametri che tengono in

considerazione la presenza di barriere architettoniche, gli spazi abitativi, la situazione igienico sanitaria o altre circostanze di comprovata gravità;

- i) attribuzione di punti 1 per ogni mese successivo a quello di presentazione della domanda.

3. A parità di punteggio viene data precedenza al richiedente che ha presentato la domanda di accesso in data anteriore e in caso di ulteriore parità al richiedente che ha ISEE inferiore.

4. Le liste d'attesa di cui al comma 2 vengono aggiornate costantemente e comunque nei seguenti casi:

- a) quando viene presentata una domanda di accesso ritenuta idonea in mancanza di un posto letto disponibile;
- b) quando viene autorizzato un inserimento in struttura di una persona collocata in una lista d'attesa;
- c) quando viene disposta l'esclusione dalla lista stessa per decesso, rinuncia nel caso di cui all'articolo 6, comma 4 o concessione del contributo di cui al Titolo III per inserimento di struttura non comunale.

5. A fronte della disponibilità di un posto letto si procede allo scorrimento della relativa lista d'attesa di cui al precedente comma 2, secondo le modalità di cui all'articolo 6.

Art. 6. Procedure d'ingresso e modalità di scorrimento della lista d'attesa

1. L'ufficio competente, verificata la disponibilità di un posto letto, provvede a proporre l'accesso alle persone inserite nella lista d'attesa del relativo profilo e tipologia secondo ordine progressivo di graduatoria.

2. L'interessato è tenuto ad accettare il posto ovvero comunicare la rinuncia entro 5 giorni dalla proposta di accesso.

3. In caso di rinuncia all'ingresso, si procede scorrendo la lista d'attesa.

4. Alla seconda rinuncia all'ingresso nella struttura non supportata da gravi motivazioni l'ufficio competente provvede ad escludere dalla lista d'attesa il nominativo della persona, dandone comunicazione alla persona stessa, che non potrà ripresentare una nuova domanda di accesso prima che siano decorsi sei mesi dalla seconda rinuncia, salvo per aggravamento della condizione sociale o sanitaria.

5. In caso di accettazione da parte dell'interessato, l'ufficio competente adotta il provvedimento di autorizzazione all'ingresso presso la struttura comunale, previo esito positivo della visita di preaccoglimento effettuata dal coordinatore della struttura stessa o da un suo delegato e da un operatore del distretto sanitario territorialmente competente.

6. L'accesso e la permanenza nelle residenze di utenti che presentano profili di bisogno diversi da quelli che la residenza può accogliere, possono essere autorizzati dal Distretto sanitario competente per territorio, previa verifica della sussistenza delle condizioni atte a garantire l'assistenza necessaria, dandone motivazione in apposito verbale dell'équipe multiprofessionale.

Art. 7. Ammissioni urgenti

1. L'ufficio competente può disporre l'accoglimento in una struttura comunale anche in deroga alle liste d'attesa di cui all'articolo 5, comma 2, in presenza di una delle seguenti situazioni di emergenza motivate da accurata relazione dell'assistente sociale responsabile del caso:

- a) grave emergenza determinata dall'improvviso venir meno dell'assistenza all'anziano solo, privo di altre risorse familiari;
- b) anziano solo o con rete familiare gravemente compromessa o altamente conflittuale che improvvisamente vedano un peggioramento delle condizioni di salute con grave perdita dell'autonomia;
- c) presenza di abitazione inagibile;

d) altre situazioni di emergenza improvise e non prevedibili.

Art. 8. Compartecipazione ai costi da parte degli utenti

1. La compartecipazione al costo di ricovero presso le strutture comunali per anziani è diversificata in base al profilo del bisogno e al valore dell'ISEE socio sanitario residenziale. La quota di compartecipazione è stabilita dalla Giunta comunale con apposita deliberazione che, nel rispetto degli equilibri del bilancio:

- a) determina la percentuale di copertura del costo del servizio a domanda individuale tenuto conto delle entrate da compartecipazione e dei costi di gestione delle strutture previsti nei documenti del bilancio tecnico del triennio successivo;
- b) determina le soglie ISEE sulla base delle quali viene stabilita la misura di compartecipazione dell'utente.

Con deliberazione della Giunta comunale è disposto altresì l'aggiornamento annuale delle quote di compartecipazione, tenuto conto dell'andamento dei costi gestionali delle strutture comunali.

2. L'utente ospite della struttura è tenuto al pagamento della quota di compartecipazione detratto il contributo regionale di abbattimento retta sulla base della fattura emessa da parte dell'ufficio comunale competente mediante RID o mediante pagamento con il circuito PagoPa nonché secondo le altre modalità di pagamento indicate nella Carta dei Servizi della Struttura.

3. Ai fini del pagamento della quota di compartecipazione a suo carico l'utente, o chi ne rappresenta gli interessi nei casi e nei modi previsti dalla legge, si attiva per porre in essere ogni attività necessaria al corretto e puntuale pagamento degli importi dovuti, inclusa la smobilizzazione e/o il disinvestimento del proprio patrimonio ai fini del reperimento della liquidità necessaria, evitando di tenere comportamenti volti ad

occultare o rendere non disponibili, in tutto o in parte, i redditi e le entrate patrimoniali di qualsiasi genere e specie.

4. Qualora la condizione personale dell'utente renda impossibile a quest'ultimo di provvedere direttamente al pagamento della quota dovuta e in assenza di familiare delegato o di rappresentante legale, l'ufficio si attiva tramite il Servizio Sociale comunale per la nomina di un amministratore di sostegno che provveda al pagamento delle fatture e a ogni ulteriore incombenza collegata, quali ad esempio la smobilizzazione e/o il disinvestimento del patrimonio e la predisposizione e/o l'aggiornamento annuale della dichiarazione ISEE per Prestazioni di natura socio-sanitaria residenziale dell'utente.

Art. 8 bis. Quota minima di autosufficienza economica

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale n. 19/2006 e dalle successive deliberazioni attuative della Regione Friuli Venezia Giulia, all'ospite accolto nelle strutture residenziali comunali per anziani deve essere comunque garantita una disponibilità economica minima mensile, nella misura determinata annualmente dalla Regione.

2. La quota minima di autosufficienza economica non può essere utilizzata, nemmeno a titolo di compensazione, per il pagamento della retta di ospitalità o per altre forme di compartecipazione ai costi dei servizi residenziali e deve rimanere a disposizione esclusiva dell'ospite per far fronte alle proprie necessità personali.

3. Il Comune di Trieste adegua automaticamente l'importo garantito agli ospiti delle proprie strutture in base alle determinazioni della Regione Friuli Venezia Giulia, senza necessità di modifiche al presente regolamento.

Art. 9. Aggiornamento della quota di compartecipazione

1. Il Comune procede annualmente al ricalcolo della quota di compartecipazione dovuta dagli ospiti delle strutture comunali per anziani sulla base delle attestazioni ISEE per prestazioni sociosanitarie residenziali.

2. Ai fini del ricalcolo annuale di cui al comma precedente ogni ospite procede entro il 28 febbraio di ciascun anno all'aggiornamento del proprio ISEE dandone comunicazione/trasmettendo la nuova attestazione ISEE all'ufficio comunale competente.

3. Entro il 31 maggio di ciascun anno l'ufficio procede alla verifica della quota di compartecipazione e all'eventuale ricalcolo della medesima, che viene applicato con decorrenza dal 1 giugno successivo. Nel caso in cui l'aggiornamento dell'ISEE determini il cambiamento della quota di compartecipazione, l'ufficio provvede a comunicare all'interessato la nuova quota dovuta che avrà decorrenza dal 1 giugno dell'anno in corso.

4. Il Comune può procedere alla rivalutazione della quota di partecipazione a favore di persone già ospitate nelle strutture comunali anche nei seguenti casi:

- a) variazione della quota di compartecipazione stabilita dalla Giunta comunale di cui all'art. 8, comma 1;
- b) nei casi previsti dall'art. 7 allorquando il richiedente non abbia ancora ottenuto il riconoscimento dell'invalidità. In detto caso, la quota di compartecipazione è determinata tenuto conto del valore dell'ISEE ordinario in luogo di quello sociosanitario per prestazioni residenziali. Entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di cui all'art. 3, l'ospite dovrà presentare l'ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali, sulla base del quale l'ufficio competente provvederà alla eventuale rideterminazione della quota di compartecipazione.

5. Il Comune procede, inoltre, all'aggiornamento della quota di compartecipazione anche su richiesta degli interessati a seguito ad eventi modificativi della situazione personale.

6. Qualora l'utente non presenti l'attestazione ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali, il Comune procederà ad applicare al medesimo la massima compartecipazione.

Art. 10. Casi particolari di deroga al sistema di calcolo della quota di compartecipazione

1. In caso di documentata difficoltà dell'utente a sostenere gli oneri della quota di compartecipazione ovvero a presentare la documentazione richiesta e in presenza di condizioni di bisogno urgenti e indifferibili inerenti livelli essenziali di vita, l'utente può essere inserito nella fascia di compartecipazione minima anche in assenza di ISEE a salvaguardia dei suoi bisogni primari per un tempo compatibile, comunque non superiore a mesi 6, con gli ulteriori accertamenti effettuati dal Servizio Sociale comunale in vista di possibili diverse soluzioni.

2. Nei casi di cui al comma precedente viene operata la revisione della quota di compartecipazione con le modalità di cui all'articolo 9 al termine degli accertamenti effettuati dal Servizio Sociale comunale. A tal fine il Comune si attiva per la nomina di un amministratore di sostegno ove assente qualsiasi diversa soluzione familiare.

3. Qualora, una volta effettuati gli accertamenti dal Servizio Sociale comunale, sia emersa, in base all'ISEE socio-sanitario residenziale, una situazione reddituale e/o patrimoniale dell'utente che abbia evidenziato la capacità di quest'ultimo di sostenere gli oneri della quota di compartecipazione anche per il periodo di cui al comma 1, il Comune procede alla rideterminazione della quota medesima anche per detto periodo. In questa ipotesi, l'amministrazione procederà a richiedere all'ospite interessato quanto effettivamente dovuto anche per il periodo nel quale l'utente è stato inserito nella fascia di compartecipazione minima.

Art. 10 bis. Erronea applicazione della quota di compartecipazione per fatti imputabili all'utente

1. Gli utenti che sono stati indebitamente inseriti in una fascia di compartecipazione inferiore a quella a cui effettivamente avrebbero dovuto appartenere per aver occultato redditi o patrimoni nella DSU o comunque per aver effettuato nella medesima dichiarazioni false o mendaci sono tenuti a rimborsare la differenza tra quanto versato e la quota di compartecipazione effettivamente dovuta.

2. Nel caso sia accertata la situazione di cui al comma 1, il Comune provvede alla rideterminazione della quota di compartecipazione nella misura massima possibile, alle conseguenti azioni di recupero delle relative somme nonché alle segnalazioni tutte dovute per legge.

3. Per l'eventuale riscossione coatta il Comune applica la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, anche avvalendosi di soggetti appositamente incaricati.

TITOLO III CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON COMUNALI

Art. 11. Requisiti e modalità di presentazione della domanda

1. Il Comune, laddove l'utente della struttura per anziani non autosufficienti sia oggettivamente impossibilitato a provvedere al pagamento della retta di ospitalità, interviene ad integrare quanto dovuto. Si considera impossibilità oggettiva di pagamento l'assenza o l'insufficienza di redditi, di disponibilità liquide e di patrimoni immobiliari e mobiliari rilevati dall'ISEE tali da non consentire la copertura integrale dell'importo della retta applicata dalla struttura.

2. Ai fini della erogazione del contributo viene fissato con Delibera di Giunta il tetto massimo ISEE di cui all'art. 13, comma 3, lett. b), oltre al quale non è riconosciuta alcuna contribuzione da parte del Comune.

3. Il contributo consiste in un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera in struttura residenziale per anziani non autosufficienti e si configura come una prestazione sociale agevolata sociosanitaria erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti come rilevata attraverso la dichiarazione ISEE per prestazioni sociosanitarie residenziali.

4. L'interessato presenta la domanda di contributo, redatta sul modulo appositamente predisposto, contenente le informazioni di cui al comma 5 e corredata della documentazione di cui al comma 6 anche tramite l'assistente sociale, all'Ufficio accoglimenti del Dipartimento Servizi e Politiche sociali.

5. La domanda di contributo deve contenere le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi della persona ed eventualmente del suo legale rappresentante;
- b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000 attestante:
 - I. il luogo di residenza attuale se il ricovero non è ancora avvenuto oppure la residenza prima del ricovero se questo è già in corso;
 - II. il valore ISEE per prestazioni sociosanitarie residenziali se presente o l'attestazione della propria attivazione per ottenerne il rilascio;
 - III. se disponibile, la denominazione della struttura presso cui l'interessato risulta accolto o dove intende essere accolto;
 - IV. la retta giornaliera applicata dalla struttura di cui al punto precedente.

6. La domanda di contributo è corredata dai seguenti documenti:

- a) per le persone non ancora accolte in struttura o accolte in una struttura residenziale da meno di sei mesi, il parere tecnico dell'assistente sociale formulato su supporto informatico in cui vanno evidenziati prioritariamente i seguenti aspetti:

I. la necessità di ricovero;

II. l'insussistenza sul territorio di soluzioni alternative al ricovero;

b) la copia del documento d'identità;

c) la scheda di valutazione del bisogno della persona redatta attraverso l'utilizzo del sistema di valutazione multidimensionale – Scheda Val.Graf, con data non precedente a sei mesi;

d) la documentazione comprovante l'esistenza di poteri rappresentativi se la domanda è presentata da un rappresentante legale;

e) ogni altro documento e informazione utili a rappresentare la situazione concreta.

7. Qualora la domanda di contributo sia presentata personalmente dall'interessato, il parere tecnico di cui al comma 6, lett. a), deve essere reso dall'assistente sociale direttamente all'Ufficio accoglimenti del Dipartimento Servizi e Politiche sociali entro 30 giorni dalla richiesta di questo ultimo; la richiesta dell'Ufficio accoglimenti va effettuata entro 5 giorni dal deposito della domanda di contributo.

Art. 12. Istruttoria

1. L'ufficio competente effettua il controllo sulla regolarità e completezza dell'istanza e della documentazione trasmessa.

2. In caso di istruttoria con esito positivo, verificata la capienza di budget, l'Ufficio competente adotta l'atto di concessione del contributo e ne dà comunicazione al richiedente. Qualora, invece, non vi sia disponibilità di budget, il nominativo della persona è inserito nella lista d'attesa di cui all'articolo 18.

3. Qualora la domanda presentata risulti non completa o non corretta, l'ufficio competente procede a richiedere integrazioni fissando un termine non superiore a 30 giorni per l'acquisizione di documentazione integrativa o sostitutiva.

4. In assenza di riscontro o qualora le integrazioni richieste non risultino idonee, l'ufficio competente rigetta la domanda, previa comunicazione al soggetto interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

5. Il procedimento si conclude entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di cui all'articolo 11.

Art. 13. Misura del contributo

1. Il Comune, in sede di bilancio tecnico del triennio successivo, fissa lo stanziamento di bilancio relativo alla spesa complessiva per contributi da erogare a copertura della retta per le case di riposo. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio finanziario tra importi stanziati e contributi erogati o da erogare entro la fine di ciascun anno, il 30% dello stanziamento annuale è riservato alla copertura della spesa per nuovi o maggiori contributi collegati al profilo ISEE per prestazioni sociosanitarie residenziali per nuovi utenti o per i casi di cui all'articolo 15, comma 2. L'importo del fondo rimasto inutilizzato al 31.12 di ciascun anno costituisce economia di bilancio.

2. Al fine di garantire il principio di equità e proporzionalità la misura del contributo è calcolato secondo una formula che tiene conto della capacità contributiva della persona con riferimento alla sua situazione ISEE ferma restando la effettiva disponibilità finanziaria di spesa stanziata dal Comune per l'anno di riferimento di cui al comma 1.

3. La misura del contributo è calcolata:

- a) sulla base della retta applicata e comunicata dalla struttura residenziale di accoglienza, detratto il contributo regionale di abbattimento della retta di cui all'art. 13 della legge regionale n. 10/1997; qualora la struttura di accoglimento non sia tra quelle accreditate dalla Regione FVG, il contributo verrà applicato sulla retta intera.

- b) in funzione di un coefficiente dato dal rapporto tra l'ISEE sociosanitario per le prestazioni residenziali dell'interessato e la soglia massima ISEE di ammissibilità al beneficio (Y) definita con apposita deliberazione annuale della Giunta comunale.

4. Il contributo, pertanto, è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{contributo} = [\text{retta} - \text{abbattimento retta}] \times \left[1 - \frac{\text{ISEE richiedente}}{\text{ISEE soglia max (Y)}} \right]$$

Sulla base della disponibilità annuale prevista a bilancio per la spesa relativa ai contributi, la Giunta comunale fissa la soglia massima dell'ISEE di ammissibilità al beneficio; pertanto, la misura del contributo potrà subire annualmente delle variazioni conseguenti alle risorse finanziarie stanziare.

5. Nel caso in cui il parere tecnico di cui all'articolo 11, comma 6, lettera a) attesti l'urgenza e l'indifferibilità del ricovero in struttura residenziale di una persona in grado di presentare la domanda di cui al comma 4 del medesimo articolo e tale persona non abbia ancora ottenuto il riconoscimento dell'invalidità, il contributo è temporaneamente determinato secondo la regola di cui ai precedenti commi 2 e 3 tenuto conto del valore dell'ISEE ordinario in luogo di quello sociosanitario per prestazioni residenziali. Entro 6 mesi dalla presentazione della domanda di cui all'articolo 11, l'interessato dovrà presentare l'ISEE per prestazioni sociosanitarie residenziali, sulla base del quale l'ufficio competente provvederà alla eventuale rideterminazione del contributo.

Art. 14. Concessione, decorrenza ed erogazione del contributo

1. Con la presentazione della domanda il richiedente autorizza il Comune al pagamento in delega del beneficio a esso spettante a favore della Struttura residenziale al fine di abbattere la retta mensile.

2. Il contributo è erogato con cadenza trimestrale e decorre dalla data di accoglienza in struttura o dal primo giorno del mese successivo a quello di concessione del

contributo, nel caso in cui la domanda di cui all'articolo 11 sia stata presentata in epoca successiva all'ingresso in struttura, sino al 31 maggio dell'anno successivo.

3. L'ufficio competente comunica alla struttura il nominativo della persona beneficiaria, la decorrenza del beneficio e l'importo mensile spettante.

4. La stessa comunicazione è di volta in volta effettuata tempestivamente in relazione a casi di variazione o cessazione dal beneficio.

5. La Struttura residenziale, sulla base delle comunicazioni di cui ai commi 3 e 4, applica il beneficio spettante, a scomputo della retta mensile, a partire dal relativo mese/giorno di decorrenza indicato.

6. Entro i primi 15 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre la Struttura residenziale comunica al Comune l'ammontare dei benefici applicati specificando, per ogni singolo beneficiario, l'importo del beneficio applicato e il periodo di riferimento.

7. Entro 30 giorni successivi alle comunicazioni di cui al comma 6, il Comune provvede alla liquidazione in favore della Struttura residenziale dell'ammontare dei benefici applicati ed all'invio dei relativi dati all'INPS-SIUSS tramite inserimento nel portale dedicato.

Art. 15. Aggiornamento del contributo

1. Con riferimento alle persone ospitate in strutture residenziali e beneficiarie di integrazione al pagamento della retta, il Comune procede annualmente al ricalcolo del contributo spettante sulla base delle attestazioni ISEE per prestazioni sociosanitarie residenziali.

2. Ai fini del ricalcolo annuale di cui al comma precedente ogni utente già beneficiario di integrazione al pagamento della retta procede entro il 28 febbraio di ciascun anno all'aggiornamento del proprio ISEE dandone comunicazione/trasmettendo la nuova attestazione ISEE all'ufficio comunale competente.

3. Entro il 31 maggio di ciascun anno l'ufficio procede alla verifica del permanere dei presupposti per la contribuzione ed al ricalcolo del contributo spettante, che viene applicato con decorrenza dal 1 giugno successivo. Nel caso in cui l'aggiornamento dell'ISEE determini il superamento della soglia massima ISEE di ammissibilità al beneficio per l'anno in corso, l'ufficio provvede a comunicare all'interessato, con un preavviso di almeno 60 giorni prima della decorrenza della revoca, l'intenzione di procedere alla revoca del contributo. Il termine di 60 giorni decorrerà dalla data di notifica all'interessato. Entro 30 giorni dalla notifica l'utente potrà presentare osservazioni, documentazione aggiuntiva o richiedere la revisione del calcolo. In caso di presentazione di osservazioni l'ufficio comunicherà le proprie determinazioni all'interessato entro 30 giorni dalla presentazione delle osservazioni. Qualora l'utente versi in una situazione di difficoltà economica improvvisa o subisca un mutamento delle condizioni patrimoniali o reddituali (ad es. perdita di una pensione indiretta, aumento delle spese sanitarie), il Comune può disporre una sospensione temporanea della revoca, in attesa di verifica della nuova condizione economica.

4. Il Comune può procedere alla rivalutazione dei contributi a favore di persone già ospitate in struttura e beneficiarie di integrazione della retta anche nei seguenti casi:

- a) aggiornamento della retta applicata dalle strutture residenziali per anziani di cui all'art. 13, comma 3, lett. a);
- b) modifica della soglia massima dell'ISEE di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b);
- c) nei casi di cui all'articolo 13 comma 5.

5. Il Comune procede, inoltre, all'aggiornamento dei contributi anche su richiesta degli interessati a seguito ad eventi modificativi della situazione personale.

Art. 16. Casi particolari di deroga al sistema di calcolo del contributo

1. In caso di documentata difficoltà dell'utente a sostenere gli oneri della retta ovvero a presentare la documentazione richiesta e in presenza di condizioni di bisogno urgenti e indifferibili inerenti livelli essenziali di vita, il contributo comunale è disposto anche in assenza di ISEE a salvaguardia dei bisogni primari dell'utente stesso, in deroga al sistema di calcolo di cui all'articolo 13 per un tempo compatibile con gli ulteriori accertamenti effettuati dal Servizio Sociale comunale in vista di possibili diverse soluzioni. Per il medesimo tempo l'intervento economico del Comune viene garantito a prescindere dal valore dell'ISEE dell'utente, prendendo in considerazione la sua intera sfera patrimoniale, ferma restando la soglia massima ISEE di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b).

2. Nei casi di cui al comma precedente viene operata la revisione del contributo con decorrenza dall'annualità successiva con le modalità di cui all'articolo 13. A tal fine il Comune si attiva per la nomina di un amministratore di sostegno ove assente qualsiasi diversa soluzione familiare.

Art. 17. Obblighi dell'utente beneficiario di contributo ai fini del pagamento della retta di ospitalità a suo carico

1. L'utente ospite della struttura non comunale è tenuto al pagamento della quota di retta di ospitalità a suo carico.

2. In caso di inadempimento all'obbligo di pagamento, la struttura ospitante, quale titolare del rapporto giuridico con l'utente, provvede in via autonoma ed esclusiva al recupero coattivo dei propri crediti nei confronti dell'utente medesimo e ne dà informazione al Comune.

Art. 18. Lista d'attesa

1. Qualora non vi sia disponibilità di budget il nominativo della persona è inserito nella lista d'attesa predisposta sulla base del criterio cronologico di presentazione della

domanda. A parità di condizione viene data precedenza al richiedente che ha ISEE inferiore.

Art. 19. Contributi indebitamente percepiti

1. Gli utenti che hanno indebitamente percepito, in tutto o in parte, le integrazioni di cui al presente regolamento sono tenuti a rimborsare le relative somme all'Amministrazione comunale.

2. Nel caso sia accertata l'erogazione indebita delle integrazioni di cui al presente Regolamento, il Comune provvede all'annullamento d'ufficio o alla revoca del provvedimento di concessione nonché alle conseguenti azioni di recupero delle relative somme.

3. Per l'eventuale riscossione coatta il Comune applica la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, anche avvalendosi di soggetti appositamente incaricati.

4. Nel caso in cui l'utente non sia in grado di restituire in un'unica soluzione le somme indebitamente percepite, il Comune può concedere, su richiesta motivata dell'interessato e previa valutazione della situazione economica del nucleo familiare e del reddito disponibile, un piano di rientro con pagamento dilazionato fino a un massimo di 36 mesi. Al fine di evitare situazioni di grave disagio, durante il periodo di rimborso, l'utente potrà comunque beneficiare del contributo, anche in misura ridotta, se spettante. Non è ammessa compensazione tra l'erogazione del contributo e il pagamento, anche rateale, delle somme indebitamente percepite.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sull'Albo pretorio e sostituisce ogni altra previsione in contrasto con quanto in esso contenuto.

2. Per gli utenti già accolti nelle strutture residenziali per anziani del Comune di Trieste alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la differenza tra la retta attualmente corrisposta e la nuova quota di compartecipazione attribuita in base al valore dell'ISEE sociosanitario residenziale non potrà comunque discostarsi dai valori attuali, sia in aumento, sia in diminuzione, di una quota percentuale che verrà stabilita annualmente dalla Giunta Comunale all'atto della deliberazione di cui all'art. 8, comma 1.

3. Sono fatte salve le misure di contributo ad integrazione del pagamento della retta già disposte con provvedimento adottato entro il giorno antecedente alla data di efficacia del presente regolamento. Per tali misure la applicazione dell'articolo 13 ha effetto a decorrere dall'anno 2025.

LEGENDA

La misura del “**contributo**” viene calcolata secondo una *formula* che tiene conto dell’effettiva capacità contributiva della persona con riferimento alla sua situazione “ISEE.”

La formula è un prodotto “A x B” che produce il valore del contributo comunale in funzione decrescente dell’ISEE.

$$\text{contributo} = [\text{retta} - \text{abbattimento retta}] \times \left[1 - \frac{\text{ISEE richiedente}}{\text{ISEE soglia max (Y)}} \right]$$



A = viene calcolata la base (importo) su cui applicare la quota di contribuzione comunale:

retta = la retta applicata dalla struttura privata

abbattimento retta = contributo regionale di abbattimento della retta;

B = valore tra 0 e 1 da applicare alla base A determinando così l’ammontare del contributo erogabile:

ISEE richiedente = indicatore della situazione economica equivalente che serve per accedere a prestazioni sociosanitarie e che deve essere per legge presentato all’Ente che eroga i relativi servizi, in particolare è necessario per l’erogazione di un servizio sociosanitario alberghiero/residenziale;

ISEE soglia max = livello massimo di ISEE individuato dalla Giunta comunale che dà diritto ad un contributo;

FORMULA = calcolo matematico risultante dal prodotto delle variabili “A” e “B” che determina l’entità del contributo (*).

(*) Quanto più alto risulta l'ISEE sociosanitario posto al numeratore della frazione quanto più elevato risulta il valore determinato dalla frazione che ha al denominatore la soglia massima di ISEE prevista dalla Giunta Municipale; se ad esempio numeratore e denominatore sono uguali, ossia se l'ISEE sociosanitario è pari alla soglia massima dell'ISEE, il valore della frazione risulta "1" (uno). Pertanto, il risultato della formula " $1 - \text{ISEE sociosanitario} / \text{ISEE soglia max}$ " ossia la variabile che, moltiplicata per "A" determina l'entità del contributo, risulta: $A * (1 - 1/1) = A * (1 - 1) = A * 0 = 0$ con ciò in pratica significandosi che qualsiasi sia il valore di "A", il contributo risulta zero, ossia non erogabile.